

N. R.G. PU 6-1/ 2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Francesca Ercolini	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **MASSIMO RICCARDO DANIELI** (C.F.: DNLMSM60R01B300O), rappresentato dall'Avv. TOMMASO PATRIGNANI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 22.08.2022 il Sig. MASSIMO RICCARDO DANIELI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

Occorre preliminarmente chiarire che, atteso l'intervenuto deposito del ricorso e la conseguente iscrizione a ruolo in data successiva al 15.07.2022 la presente procedura deve intendersi disciplinata dal CCII nonostante la presenza, nel ricorso introduttivo, di plurimi riferimenti alla previgente disciplina di cui alla L. n. 3/2012 e sebbene la fase "interlocutoria" preliminare, con l'ausilio dell'OCC, si sia svolta in pendenza del pregresso contesto normativo. Ciò anche in considerazione del fatto che può ravvisarsi una sostanziale continuità normativa tra le previsioni della L. n. 3/2012 ed il Codice della Crisi di cui al D.Lgs n. 14/2019 oltre che della specifica puntualizzazione della parte istante resa a verbale dell'udienza del 15.09.2022.

In tal senso, il giudice, nell'esercizio del potere/dovere di inquadramento giuridico dell'atto, può sussumere la fattispecie concreta nell'ambito di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate negli art. 65 e ss. CCII: nel



caso di specie, visto il contenuto sostanziale, oltre che le conclusioni di cui al ricorso (cui si aggiungono le già richiamate precisazioni rese in udienza) appare indubbia la volontà dell'istante di addivenire alla liquidazione controllata dei propri beni ex artt. 268 e ss CCII, derivandone la necessità di riqualificare la domanda come "liquidazione controllata" in luogo della "ristrutturazione dei debiti del consumatore" nell'ambito della quale è stata trattata l'istanza nei registri di cancelleria.

Con riferimento alla richiesta di riunione con la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss L. n. 3/2012 presentata dall'ex convivente dell'odierno istante, MARIA CRISTINA COPPOLA, pendente innanzi a questo Tribunale sub n.r.g. 3/2021, rileva il Collegio che, pur ravvisandosi la sussistenza dei presupposti per la trattazione delle due procedure come "*Procedura familiare*" ex art. 66 CCII (i.e. origine comune del sovraindebitamento da individuarsi - come evidenziato nella relazione dell'OCC a pag. 13 e seguenti - nell'esposizione debitoria per l'acquisto dell'immobile di residenza oltre che nella gestione in perdita dell'attività commerciale facente capo alla Silgab Srl di cui il DANIELI era amministratore e socio), l'istanza non possa trovare accoglimento.

La disposizione di cui all'art. 66 comma 4 CCII, che demanda al giudice di adottare "*i necessari provvedimenti*" per assicurare il coordinamento, in caso di più richieste di risoluzione della crisi riguardanti i membri della stessa famiglia, non consente di superare il limite imposto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 del medesimo CCII, in base al quale "*le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definite secondo le disposizioni della legge 27 gennaio 2012, n. 3*".

Sulla scorta di tali considerazioni, risulta impedita la riunione della presente procedura con quella promossa dalla Sig.ra COPPOLA pendente sub n.r.g. 3/2021 per la liquidazione del proprio patrimonio ex art. 14 ter e ss L. n. 3/2012.

Le medesime ragioni di connessione soggettiva, unitamente alla circostanza per cui la liquidazione del patrimonio della Sig.ra Coppola ha ad oggetto la nuda proprietà dei medesimi beni su cui il Danieli vanta diritto di usufrutto, non possono, tuttavia, non essere adeguatamente considerate e valorizzate nell'ottica della comune esdebitazione degli ex conviventi e della massimizzazione delle utilità ritraibili dalla liquidazione del patrimonio di entrambi i soggetti, attesa l'evidente maggiore appetibilità sul mercato dei beni nella loro interezza.

Per tali ragioni, ed al fine di assicurare la gestione unitaria e coordinata di entrambe le procedure (già comunque garantita dalla pendenza di entrambe le procedure dinanzi al medesimo G.D.) appare utile disporre che il liquidatore nominato nella presente procedura sia il medesimo OCC incaricato nella procedura di liquidazione del patrimonio della Sig.ra Coppola pendente sub n.r.g. 3/2021, Avv. Pietro Ranci.



Tanto preliminarmente chiarito e passando alla disamina dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il DANIELI, a seguito della dichiarazione di fallimento, in data 13.03.2015, della Silgab Srl di cui era socio ed amministratore, è rimasto privo di occupazione e sostanzialmente a carico della ex convivente fino al giugno 2020 da quando, perdurando lo stato di disoccupazione, risulta percettore del reddito di cittadinanza per l'importo mensile di € 500,00 (con rinnovo di ulteriori diciotto mesi a decorrere dal mese di gennaio 2022), corrispondente alle spese mensili necessarie per il proprio sostentamento. Il medesimo DANIELI espone una posizione debitoria complessiva pari ad **€ 174.868,67** cui non riesce a far fronte mediante l'esigua liquidità disponibile ed in relazione alla quale risultano già avviate procedure esecutive (pendenti innanzi all'intestato Tribunale *sub* R.G. Es. n. 79/2021 cui è riunita la proc. n. 216/2021), dal che emerge con evidenza lo stato di insolvenza dell'istante.

Quanto alla richiesta di esclusione dalla liquidazione del motoveicolo Piaggio "Vespa" 125 Tg.: CO159636, unico bene mobile registrato del DANIELI, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa, che, peraltro, non tornerebbero comunque nella disponibilità dell'istante in conseguenza dello



spossessamento universale quale effetto derivante dall'apertura della liquidazione controllata. Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata, tuttavia, si ritiene che il veicolo di che trattasi possa continuare ad essere utilizzato dal DANIELI e dai suoi familiari, rimanendo fermo che spese e costi di manutenzione non dovranno gravare sulla massa dei creditori e che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva (se non oggetto di derelizione), trattandosi di bene comunque acquisito alla massa attiva;

quanto al vincolo di destinazione per la realizzazione di interesse meritevole di tutela costituito ex art. 2645 ter cc sugli immobili oggetto della presente liquidazione in favore dei tre figli, deve precisarsi che nulla osta all'inclusione dei suddetti beni nella liquidazione atteso il raggiungimento della maggiore età dell'ultimo dei figli, Filippo Gabriele Danieli, in data 19.07.2022, da cui consegue la cessazione ex art. 171 cc degli effetti della costituzione del suddetto vincolo di destinazione. Ulteriore circostanza volta a confermare l'assenza del vincolo del fondo patrimoniale sui beni immobili quale causa impeditiva della liquidazione controllata è costituita dal deposito di specifica assunzione di obbligo da parte degli ex conviventi e dei loro figli a "cessare la destinazione gravante sugli immobili" per concorde volontà delle parti mediante atto pubblico (doc. 8).

ritiene, conclusivamente, il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **MASSIMO RICCARDO DANIELI** (C.F.: DNLMSM60R01B300O), con residenza in VIA MANZONI 57 PESARO;

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. Pietro Ranci

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la



domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del motoveicolo Piaggio "Vespa" 125 Tg.: CO159636, nonché dell'immobile in Comune di Genga (An) identificato al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 2, mappale n. 438, sub. 5 che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 500,00 mensili, pari all'importo percepito a titolo di reddito di cittadinanza;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale nonché alla sua notifica al debitore ed alla comunicazione al liquidatore, affinché questi provveda alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla correzione del corrispondente registro acquisendo il presente procedimento al Ruolo della "Liquidazione controllata"

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 20/09/2022.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente
Dott.ssa Francesca Ercolini

